COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.01.2000
COM(1999) 732 definitivo

2000/0001 (ACC)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea (99/..../CE)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi. Esso si basa sulla disposizione dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio[1] che permette alle parti di introdurre una procedura amministrativa il cui scopo è quello di fornire tempestivamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Le parti hanno concordato di istituire questo sistema nel 1997, per quanto riguarda alcuni prodotti di acciaio CECA e CE, con decisione n. 741/97 del Consiglio[2]. Il regolamento (CE) n. 2135/97[3] del Consiglio fissa la corrispondente normativa di attuazione per quanto riguarda la Comunità.

Durante la riunione del 30 settembre 1999, il gruppo di contatto ha deciso di chiedere al Consiglio di prorogare il sistema di duplice controllo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Il sistema di duplice controllo prorogato verrà istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.

---

1 GU L 300 del 4.11.1997, pag. 52.
2 GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.
3 GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.

2000/0001 (ACC)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea (99/..../CE)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra[4];

(2) Con la decisione della Commissione 97/742/CECA[5] è stato concluso un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, entrato in vigore il 5 novembre 1997;

(3) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea,

DECIDE:

---

4 GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

5 GU L 300 del 4.11.1997, pag. 51.

*Articolo unico*

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*

## ALLEGATO

LETTERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Signor...,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa del 13 ottobre 1997, che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999.

2. A seguito di una riunione del gruppo di contatto CECA, tenutasi il 30 settembre 1999, le parti hanno deciso di prorogare per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare deviazioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

LETTERA DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Signor...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..... così redatta:

1. Mi pregio far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa del 13 ottobre 1997, che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999.

2. A seguito di una riunione del gruppo di contatto CECA, tenutasi il 30 settembre 1999, le parti hanno deciso di prorogare per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare deviazioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Federazione russa

# ALLEGATO

**all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea**

1.1. Nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, sempreché le parti non concordino di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

1.2. Nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001, sempreché le parti non concordino di porre fine al sistema prima di questa scadenza, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari della Federazione russa, sono subordinate altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

1.3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

1.4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

1.5. La Federazione russa trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative russe autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimile dei timbri e delle firme utilizzati. La Federazione russa, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

1.6. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

1.7. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

1.8. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

2.1. La Federazione russa s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2.2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità della Federazione russa informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità russe a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità russe entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3. In caso di necessità, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni di cui al presente articolo in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.

4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate:

– per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG TRADE D.2 e DG ENTRE E.2),

– per la Federazione russa, al Ministero del Commercio, dipartimento per la regolazione delle attività economiche esterne.

# APPENDICE I

# FEDERAZIONE RUSSA

## Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

*Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500mm*

7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90

*Lamiere elettriche a grani non orientati*

7211 23 91

7225 19 10
7225 19 90

7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90

*Lamiere elettriche a grani orientati*

7226 11 90

## APPENDICE II

## EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **1. Consignee** (name, full address, country, VAT number) | **2. Issue number** |
| **Holder's copy** | | **3. Proposed place and date of import** |
| | | **4. Authority responsible for issue** (name, address and telephone No) |
| | **5. Declarant/representative as applicable** (name and full address) | **6. Country of origin** (and geonomenclature code) |
| | | **7. Country of consignment** (and geonomenclature code) |
| 1 | | **8. Last day of validity** |

| | |
|---|---|
| **9. Description of goods** | **10. CN code and category** |
| | **11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units** |
| | **12. Value in euros, cif at Community frontier** |
| **13. Additional remarks** | |
| **14. Competent authority's endorsement**<br><br>Date :<br><br>Signature: Stamp: | |

| **15. ATTRIBUTIONS**<br>Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof | | | |
|---|---|---|---|
| **16. Net quantity** (net mass or other unit of measure stating the unit) | | **19. Customs document** (form and number) **or extract No and date of attribution** | **20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority** |
| **17. In figures** | **18. In words for the quantity attributed** | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Extension pages to be attached hereto

## EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **1. Consignee** (name, full address, country, VAT number) | **2. Issue number** |
| **Copy for the issuing authority** | | **3. Proposed place and date of import** |
| | | **4. Authority responsible for issue** (name, address and telephone No) |
| | **5. Declarant/representative as applicable** (name and full address) | **6. Country of origin** (and geonomenclature code) |
| | | **7. Country of consignment** (and geonomenclature code) |
| **2** | | **8. Last day of validity** |

| | |
|---|---|
| **9. Description of goods** | **10. CN code and category** |
| | **11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units** |
| | **12. Value in euros, cif at Community frontier** |

**13. Additional remarks**

**14. Competent authority's endorsement**

Date :

Signature: Stamp:

| **15. ATTRIBUTIONS**<br>Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof | | | |
|---|---|---|---|
| **16. Net quantity** (net mass or other unit of measure stating the unit) | | **19. Customs document** (form and number) **or extract No and date of attribution** | **20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority** |
| **17. In figures** | **18. In words for the quantity attributed** | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Extension pages to be attached hereto

**COMUNITÀ EUROPEA / DOCUMENTO DI VIGILANZA**

**1 Originale per il destinatario 1**

**2 Esemplare per l'autorità competente 2**

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore cif frontiera CE in EUR

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data: ……

Firma: Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta

## APPENDICE III

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Exporter (name, full address, country) | **ORIGINAL** | 2 **No** | |
| | 3 Year | 4 Product group | |
| 5 Consignee (name, full address, country) | **EXPORT DOCUMENT**<br>(ECSC and EC steel products) | | |
| | 6 Country of origin | 7 Country of destination | |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | |

| 10 Description of goods - manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

| | |
|---|---|
| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …… on ……<br>(Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

| 1 Exporter (name, full address, country) | **COPY** | 2 **No** |
|---|---|---|
| | 3 Year | 4 Product group |
| 5 Consignee (name, full address, country) | **EXPORT DOCUMENT**<br>(ECSC and EC steel products) | |
| | 6 Country of origin | 7 Country of destination |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | |

| 10 Description of goods - manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | |
|---|---|
| 15 Competent authority (name, full address, country) | At …… on ……<br>(Signature) (Stamp) |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.

**DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA e CE)**

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore fob (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ……., il ……..

(Firma) (Timbro)

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

## APPENDICE IV

## FEDERAZIONE RUSSA

### Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². I documenti di esportazione sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. Detti documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

   – due lettere che indicano il paese esportatore: RU;

   – due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

     BE = Belgio
     DK = Danimarca
     DE = Germania
     EL = Grecia
     ES = Spagna
     FR = Francia
     IE = Irlanda
     IT = Italia
     LU = Lussemburgo
     NL = Paesi Bassi
     AT = Austria
     PT = Portogallo
     FI = Finlandia
     SE = Svezia
     GB = Regno Unito

   – un numero di una cifra che indica l'anno e che corrisponde all'ultima cifra dell'anno indicato, ad esempio 0 per il 2000;

   – un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

   – un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

3. I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.

4. Poiché all'atto della richiesta di un documento d'importazione l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale, nella misura del possibile i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.

5. La Federazione russa non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità della Commissione.

6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso essi devono recare la dicitura "rilasciata a posteriori".

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenerne un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura "duplicato" e la data dei documenti di esportazione originali. Il duplicato deve portare la data del documento originale di esportazione.

8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.